



CONTRATTO DI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

TRA

Tra l'A.S.L. VCO di Omegna, con sede legale in Via Mazzini 117, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00634880033, di seguito denominata : "committente"; rappresentata all'uopo, per delega del legale rappresentante Direttore Generale, Dott. Angelo Penna, domiciliato per sua carica presso la sede dell'Amministrazione, dal Responsabile della Struttura Complessa Gestione Personale e Relazioni Sindacali Dr.ssa Claudia Sala, nata a Premosello Chiovenda (Vb) il 25.01.1962,

E

La Dott.ssa CRITELLI Raffaella, nata il 04/01/1974 a , residente a , Via ,
Partita IVA n. , codice fiscale - di seguito: "Prestatore"

Premesse:

Le parti condividono le sottoestese premesse.

Con deliberazione n. 885 del 18/11/2019 era stato emesso bando di procedura comparativa per il conferimento di incarico di Collaborazione di sensi dell'art. 7 – comma 6 – D.Lgs. 165/2001 per la ricerca di n. 1 Psicologo da assegnare alla SOC SERD per l'area di lavoro : "multicomplexità dei quadri clinici di persone tossicoalcolodipendenti in comorbidità con patologie organiche e/o psichiatriche"

La Committente, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo di approvazione del presente contratto, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, ex art. 7 – comma 6 – D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, concettualmente e normativamente, inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229 ss. c.c.

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c.d. "protetta", ossia : prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo o elenco"

Il Prestatore, in esito a valutazione mediante procedura comparativa di cui alla deliberazione n. 94 del 10/02/2020, risulta soggetto dotato di un livello culturale e di un'esperienza tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto alla Committente) nel rapporto economico qui disciplinato.

Art. 1

QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale.

Cio impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli 3 e 6



Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine degli Psicologi, prestazione da rendersi a favore della Committente ed in particolare della Struttura Complessa SERD

Art. 3 AUTONOMIA DEL PRESTATORE

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione né professionale né organizzativa da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue :

- 3.1. La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del prestatore
- 3.2. La Committente potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Prestatore, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione
- 3.3. Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, la Dott.ssa CROSA LENZ Chiara Direttore Struttura Complessa SERD che fungerà da "referente operativo" dell'esecuzione del presente contratto. Il prestatore non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.
- 3.4. La presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Prestatore nella organizzazione della Committente; ciò in quanto il prestatore espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell'Azienda si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Prestatore non coordini la propria attività con l'organizzazione del Committente.
- 3.5. Il Prestatore dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Art. 7
BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al secondo comma, art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, pertanto, è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1 – 1° comma – lettera b)) e, ove ricorra registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna, lì

IL DIRETTORE SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali delegato dal Direttore Generale

(Dott.ssa Sala Claudia) _____

LA DOTT.SSA CRITELLI Raffaella
